

Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

Settore Protezione civile e sistema anti Incendi boschivi (A.I.B.)

DETERMINAZIONE NUMERO: 3861 DEL: 29/12/2016

Codice Direzione: A18000

Codice Settore: A1803A

Legislatura: 10

Anno: 2016

Oggetto

Stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte.
Legge 21 novembre 2000 n. 353. Legge regionale 19 novembre 2013 n. 21 DEROGA PARZIALE

Vista la Determinazione dirigenziale n. 3921 del 28.12.2016 trasmessa con nota prot. 56723 del 28.12.2016 con la quale è stato dichiarato lo stato di massima pericolosità incendi boschivi su tutto il territorio regionale;

considerato che la L.r. 21/2013, all'articolo 11 comma 6, prevede che:

"Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio. In particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio";

rilevata la necessità, su istanza di alcuni Comuni, il cui territorio risulta coperto da manto nevoso, di svolgere manifestazioni legate alla tradizione culturale e fuochi d'artificio in occasione della festa di Capodanno, in deroga a quanto previsto alla sopracitata L.r. 21/2013, all'articolo 11 comma 6;

sentito nel merito il Corpo Forestale dello Stato e acquisitone per vie brevi il parere favorevole, in quanto l'innnevamento è considerato condizione necessaria e sufficiente per tale esclusione;

ritenuto opportuno ammettere la deroga di cui all'art. 11, comma 3 lettera e), per quei Comuni il cui territorio risulta coperto da manto nevoso, fermo restando:

- l'obbligo da parte delle Amministrazioni comunali di porre in atto tutte le azioni di cautela nei confronti del rischio incendi boschivi, previste dal Piano di sicurezza,

- il cessare della deroga stessa al venire meno delle condizioni nivologiche favorevoli alla riduzione del rischio;

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 7 del D. lgs n. 165/2001 e successive modifiche;
visto l'art. 17 della legge regionale n. 23/2008;

DETERMINA


Di ammettere la deroga di cui all'art. 11, comma 3 lettera e), per quei Comuni il cui territorio risulta coperto da manto nevoso, fermo restando:

- l'obbligo da parte delle Amministrazioni comunali di porre in atto tutte le azioni di cautela nei confronti del rischio incendi boschivi, previste dal Piano di sicurezza,
- il cessare della deroga stessa al venire meno delle condizioni nivologiche favorevoli alla riduzione del rischio.

Attraverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte al sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR. n.22/2010.

Il funzionario referente
Dott.ssa Cristina RICALDONE



Il Dirigente del Settore
dott. Stefano BOVO